



Città di Bacoli

CITTA' DI BACOLI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

TIPO ORDINANZA	SETTORE PROPONENTE	DATA DI EMISSIONE
Ordinanza Sindacale		19. LUG. 2013

Oggetto: Divieto di abbandono rifiuti sugli arenili Miseno-Miliscola – Regolamentazione orario di apertura cancelli di ingresso arenile demaniale marittimo loc.tà miliscola – pertinenza c.d.m. n.92/06

IL SINDACO

- Considerato che le funzioni gestorie sul demanio marittimo, non portuale, sono esercitate dal Comune territorialmente competente.
 - che il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare.
 - preso atto delle innumerevoli segnalazioni da parte di cittadini i quali lamentano che in località Miliscola, durante le ore notturne, sugli arenili liberi, si riversa una moltitudine di persone, anche non residenti, i quali rimangono fino all'alba sulla spiaggia, accendendo spesso i tradizionali falò, ed utilizzando, non di rado, anche attrezzature da pernottamento che deturpano gli arenili e vanificano l'azione di riqualificazione e di pulizia che giornalmente viene eseguita da una associazione di volontariato di concerto con l'Amministrazione Comunale.
 - Cumuli di immondizia, vetri di bottiglie, legna bruciata, ecc. sparsi sulla spiaggia, sono il desolante spettacolo che i turisti ed i residenti bagnanti sono costretti a vedere il mattino seguente.
 - Atteso che gli stessi cittadini hanno sollecitato l'Amministrazione Comunale ad adottare urgenti provvedimenti restrittivi per ciò che è considerato un vero scempio ad un'area di elevato pregio paesaggistico, da tutelare e preservare da azioni vandaliche.
 - Rinvenute ragioni di pubblica igiene e sanità per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno innanzi descritto, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini ed all'integrità dell'ambiente.
 - Ritenute comprovate e prioritarie le esigenze di tutela dell'incolumità dei cittadini e di provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, produttivi di conseguenze dannose e pericolose sulla salute dei cittadini e sulla salubrità dell'ambiente.
 - Ritenuto altresì, disciplinare, allo scopo di salvaguardare e tutelare la incolumità pubblica sia sotto il profilo igienico sanitario che sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti in essere dagli utilizzatori delle spiagge, la corretta fruizione degli arenili liberi, ed in particolare per la stagione balneare.
 - Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Visti gli artt. n. 5-50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);
 - Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Sindacali;
 - Visti gli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
 - Visti i poteri di ordinanza conferiti al Sindaco dal D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Per quanto premesso, al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso,

DISPONE

a) con effetto immediato, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, che il Responsabile del Settore Demanio organizzi con atti gestionali la chiusura dei cancelli di ingresso dell'arenile in località Miliscola (ex Lido Aurora);

- b) è fatto divieto lasciare sugli arenili di libero uso, qualsiasi genere di rifiuto al di fuori degli appositi contenitori;
- c) è severamente vietato sugli arenili l'accensione di fuochi o falò;
- d) è fatto divieto organizzare o svolgere spettacoli pirotecnici o manifestazioni di qualsiasi genere, senza specifica autorizzazione rilasciata dagli enti competenti;
- e) è fatto divieto collocare tende, campeggiare o pernottare sugli arenili;
- f) compiere giochi che possono costituire pericolo ed arrecare molestie ai bagnanti;
- g) lasciare, dopo le ore 20,00, ombrelloni, sedie a sdraio, o altro tipo di attrezzature sulla spiaggia libera;

AVVERTE

fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7Bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, **la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500.00;**

DISPONE

la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Alla Polizia Municipale;
 - All'Ufficio locale marittimo di Baia;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Bacoli;
 - Al Commissariato di PS di Pozzuoli;
 - All'Ufficio Demanio;
 - Al Settore II – Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione della presente Ordinanza nelle modalità e nelle forme previste dalla legge;
- incaricando contestualmente, il Comando di P.M. e gli altri Organi di Polizia di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 gg. dalla notifica della presente, al T.A.R. Campania, Sez. di Napoli, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. dalla notifica della presente, al Capo dello Stato.

Bacoli li _____

